

DIREZIONE LEGISLAZIONE MERCATO PRIVATO

IMPRESE DI COSTRUZIONI E PROBLEMATICHE SISTRI

Roma, 4 ottobre 2011

L'esperienza dell'applicazione del SISTRI per il settore delle costruzioni ha evidenziato le problematiche comuni agli altri settori produttivi accentuati però dalle **tipicità dell'attività del settore delle costruzioni** in particolare conseguenti all'assenza, nella stragrande maggioranza dei casi di vere e proprie strutture amministrative stabili. Infatti nei cantieri o nei depositi delle imprese di costruzione oltre alla mancanza di tali strutture (al massimo nei cantieri più organizzati e di maggiore durata temporale vi è un prefabbricato) spesso vi è carenza di segnale radio, assenza di rete elettrica ecc. e cioè degli elementi essenziali per il funzionamento del SISTRI.

Inoltre l'ambiente in cui si opera (presenza di terre, polveri, umidità, esposizione agli agenti atmosferici) fa sì che le condizioni operative siano ben diverse e ben più ostili a quelle che si registrano in un impianto industriale. Problematiche oltretutto aggravate anche dalla frequente rotazione del personale (sempre più spesso non italiano e quindi con tutte le relative difficoltà di apprendimento della lingua) nei cantieri.

Ciò premesso e con la considerazione che comunque il settore delle costruzioni o meglio l'attività del costruire è un utente SISTRI limitatamente alla produzione di rifiuti pericolosi e in parte limitatamente all'attività di trasporto verso smaltimento/recupero effettuati da soggetti trasportatori professionali si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti:

1. cantieri con durata inferiore a sei mesi (art. 6 comma 6, DM 17 dicembre 2009)
2. obbligo di adesione al SISTRI per le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali
3. dispositivi di controllo

1. CANTIERI CON DURATA INFERIORE A SEI MESI

La problematica è abbastanza articolata infatti l'art. 6 comma 6 prevede che nel caso di rifiuti pericolosi prodotti nei cantieri con durata non superiore a 6 mesi e che non dispongano di adeguate tecnologie per l'accesso al SISTRI, il registro cronologico e la scheda SISTRI – Area Movimentazione vengano compilate dal delegato della sede legale o dell'unità locale.

Si tratta senz'altro di una previsione positiva che tiene conto della realtà della situazione in cui molti cantieri edili si trovano a dovere operare, ma che nella pratica continua però a non essere idonea rispetto a quelle che sono le indicazioni del settore.

In primo luogo, l'applicabilità della disposizione nella parte in cui fa riferimento alla disponibilità in cantiere di adeguate tecnologie.

Si tratta di un elemento di natura soggettiva che si presta ad un'interpretazione con carattere di grande discrezionalità soprattutto da parte degli organi di vigilanza.

Si pensi ad esempio alla intensità del segnale satellitare che può variare anche in funzione delle condizioni meteo, mentre sembra più difficile sostenere e questo è il caso ricorrente, che **l'assenza delle adeguate tecnologie possa essere ricondotta alle condizioni soggettive del cantiere** (assenza di strutture per il ricovero delle attrezzature ecc.).

È evidente che il termine di sei mesi deve essere collegato alla durata effettiva dei lavori che comportano la produzione di rifiuti pericolosi e non al tempo impiegato per realizzare l'opera. Per avere punti di riferimento certi il rinvio può essere quello alle indicazioni contenute nel contratto di appalto o di subappalto (il titolo abilitativo edilizio nel settore privato ha una durata convenzionale massima di tre anni e quindi è importante il riferimento al termine contrattuale).

L'obiettivo è quello di assicurare la tracciabilità, ma in un contesto di sostenibilità gestionale ed economica che eviti all'impresa di aprire e chiudere posizioni SISTRI con frequenza quasi giornaliera (basti pensare solo ai tempi necessari per l'ottenimento della USB).

A ciò si aggiunga che nell'ambito di cantieri edili, come facilmente riscontrabile presso gli organi di vigilanza, il frequente verificarsi di furti di macchinari e attrezzature (basti pensare alla pratica corrente, quando possibile, di sollevare con le gru le attrezzature più piccole durante la pausa festiva) per non parlare della sottrazione di attrezzature e materiali di valore commerciale minimo che non viene neanche più denunciata all'autorità di polizia.

In questo scenario è evidente come l'attrezzatura SISTRI non possa trovare stabile collocazione nel cantiere, ma debba essere oggetto di continui trasferimenti con tutti i relativi aggravii in termini operativi ed economici sia per l'impresa che per il soggetto delegato.

PROPOSTE

In via principale, al fine di evitare tutti questi disagi è opportuno prevedere che nel caso di cantieri edili, indipendentemente dalla loro durata, la gestione del SISTRI possa essere effettuata, a scelta dell'impresa, dalla sede legale o dall'unità locale dalla quale il cantiere dipende ovvero direttamente dal cantiere.

In via subordinata, le ipotesi di modifica sono articolate in due fasi e cioè:

- **chiarimento di ciò che si intende per cantiere con durata non superiore a sei mesi;**
- **abolizione del riferimento alla disponibilità di adeguate tecnologie.**

Infatti, il riferimento alla *durata del cantiere* genera incertezze e soprattutto rischia di essere pressoché inutilizzabile per i seguenti motivi.

Per un intervento di edilizia privata il riferimento alla durata del cantiere, da un punto di vista meramente amministrativo, è legato alla validità del titolo abilitativo edilizio e cioè tre anni, con la conseguenza che, in teoria, non si potrebbe mai usufruire della normativa semplificata di cui all'art. 6 comma 6, DM 17 dicembre 2010 salvo fare riferimento al termine previsto dalle parti nel contratto di appalto per l'esecuzione dell'opera.

Nel caso di opere pubbliche il tempo per l'esecuzione dell'opera è indicato nel contratto.

Ne deriva che, considerata la prassi di affidare in subappalto o tramite appalti plurimi l'esecuzione di lavorazioni specialistiche, che poi sono quelle che spesso generano rifiuti pericolosi (es. rimozione di manufatti in cemento amianto, verniciature), **il termine della durata semestrale del cantiere vada quindi riferito alla durata della lavorazione che produce rifiuti pericolosi**. In tal modo si eviterebbero oneri amministrativi ed economici non di poco conto proprio per le imprese specialistiche e che oggi, stante la formulazione dell'art. 6 comma 6, sarebbero costrette a ripetute denunce di apertura e chiusura di unità operative anche con durata minima (ad es. la rimozione di una copertura piana in cemento amianto di una superficie di 500 mq richiede non oltre 10 gg e quindi l'impresa sarebbe costretta a denunciare ai fini SISTRI il cantiere salvo non si sia in grado di provare l'impossibilità di collegarsi al SISTRI ecc.), ma talvolta ricomprese nell'esecuzione di lavori di più lunga durata.

Il parametro di riferimento deve quindi essere quello del tempo impiegato (non oltre sei mesi) per la lavorazione eseguita all'interno del cantiere e non del cantiere nel suo complesso.

2. OBBLIGO DI ADESIONE AL SISTRI PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

Il principio più volte affermato in questi mesi dovrebbe essere quello dell'effettiva produzione di rifiuti pericolosi, ovvero dell'esercizio di attività legate allo smaltimento/recupero dei rifiuti e cioè di attività che comunque comportano l'obbligo di adesione al SISTRI.

Nella prassi corrente e ciò ricorre nel settore edile, si hanno soggetti iscritti all'Albo Gestori Ambientali per attività che in realtà in quel particolare momento o per situazioni di mercato o per scelte aziendali (magari anche solo temporanee) non sono svolte. In particolare le fattispecie ricorrono per le imprese iscritte alla categoria 9 dell'Albo (bonifica siti) e per quelle autorizzate in procedura semplificata al trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi.

PROPOSTE

È opportuno **confermare che i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono solo coloro i quali espletano effettivamente un'attività legata al ciclo dei rifiuti e non anche quelli che potenzialmente la possono svolgere.**

3. PROBLEMATICHE RELATIVE AI VEICOLI

Premesso che in questi mesi le cosiddette black box installate sui veicoli sono state fonte di non pochi problemi agli impianti elettrici degli stessi veicoli (soprattutto necessità di frequenti messa a terra del livello di carica delle batterie dei mezzi) è necessario snellire le procedure individuate per la disinstallazione dei dispositivi a seguito di cessione del mezzo ad altri soggetti, rottamazione ecc. Attualmente i tempi sono superiori ad un mese oltre alla necessità di vari adempimenti di natura amministrativa (CCIA) oltreché tecnici (officina autorizzata).